

Comune di Luzzi

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 6 del Reg. Prot. Data 30/03/2018	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote IMU anno 2018.
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17,16, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente				Presente	
		SI	NO			SI	NO
1	FEDERICO Umberto	X		10	CORALLO Giovanni	X	
2	LEONE Maria	X		11	LIRANGI Angela Maria	X	
3	D'ACRI Graziella	X		12	GUCCIONE Andrea		X
4	SCARPELLI Alessandro	X		13	GIORNO Giuseppe	X	
5	BRIA Teresa	X		14			
6	GUATIERI Teresa	X		15			
7	MURANO Mario	X		16			
8	PALERMO Gino	X		17			
9	FALBO Rocco	X					

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Gino Palermo nella sua qualità di Presidente del Consiglio - Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosa FALVO.

La seduta è Pubblica.

Alle ore 17.18 entra il consigliere Andrea GUCCIONE

Con deliberazione precedente si è proceduto alla surruga del consigliere FEDERICO Michele con il consigliere GIORNO Giuseppe che è entrato immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

Consiglieri Assegnati 13 - presenti 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 08/09/2014 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 21/03/2017, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'anno 2017;

Visti i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, con i quali il legislatore ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC, tra le quali la riduzione dell'IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 1). Infatti, è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nella stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Atteso che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

- il [decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017](#) con il quale veniva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

- il DECRETO 9 febbraio 2018 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. Pubblicato ([GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018](#));

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs. 267/2000) rilasciato dal Responsabile del Settore Tributario sulla base dei seguenti presupposti:

- a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) Correttezza e regolarità delle procedure;
- c) Correttezza formale nella redazione dell'atto;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Sentita la discussione i cui interventi sono riportati nella deliberazione precedentemente adottata.

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto lo statuto Comunale;

Con voti Favorevoli: n° 9 - Contrari n° 4 (consiglieri: Corallo Giovanni, Lirangi Angela Maria, Guccione Andrea e Giorno Giuseppe)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote:

0,40 - Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);

0,76 - Aliquota terreni edificabili;

0,96 - Aliquota di base, si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

Di dare atto, altresì, che le aliquote per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) : 0,46%.

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con voti Favorevoli: n° 9 - Contrari n° 4 (consiglieri: Corallo Giovanni, Lirangi Angela Maria, Guccione Andrea e Giorno Giuseppe)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Gino PALERMO

*Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA' TECNICA
sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
IL RESPONSABILE del Settore
TRIBUTI
F.to (Rag. Rosellina Sprovieri)*

*Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
Il RESPONSABILE del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to (Rag. Rosellina Sprovieri)*

Il sottoscritto Segretario Generale

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 140;
VISTI gli atti d' Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, per
15 giorni consecutivi dal 09/04/2018 al 24/04/2018
(art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

☒ E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE

e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mara Rosa FALVO

COMUNE DI LUZZI (Prov. CS)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 03	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione "Approvazione aliquote" IMU per l'anno 2018".
Data 20/03/2018	

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Perrone, revisore unico del Comune di Luzzi, ha ricevuto dall'ufficio tributi del Comune in data 20/03/2018 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la conferma della tariffa relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.
- Visti:
- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018)



- Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...";*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2018, ha confermato le aliquote applicate nel 2016 e nel 2017;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la conferma delle aliquote IMU anno 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giuseppe Perrone



Giuseppe Perrone